



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 102 del 12/04/2024

DIRETTORE GENERALE: Francesca Laura Fancelli

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA STIPULA DI ACCORDO-QUADRO TRA L'ASP
GOLGI-REDAELLI E L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA, E DEL RELATIVO
SCHEMA CONTRATTUALE**

Responsabile del Procedimento Cristina Callerio

PRATICA TRATTATA DA: Cristina Callerio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE
FRANCESCA LAURA FANCELLI
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visti

- la L.R. 1/2003 smi, ove prevede che le ASP – nell'ambito della propria autonomia gestionale – possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi;
- le finalità aziendali esplicitate dal vigente Statuto;

premesse che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- tra l'ASP Golgi-Redaelli e l'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA risultano essere stati stipulati, con esiti favorevoli, precedenti accordi-quadro volti a disciplinare collaborazioni fra le parti per la realizzazione di progetti artistici, di restauro di opere d'arte, collaborazione scientifica e attività didattica;
- le parti, in considerazione della scadenza delle precedenti intese e confermato l'interesse al mantenimento del rapporto di collaborazione che comporta la possibilità di pervenire a proficui interventi in attuazione delle intese, hanno concordato la stipula degli accordi in questione per un ulteriore quinquennio, come risulta da documentazione agli atti;
- lo schema contrattuale, condiviso fra le parti, è sostanzialmente conforme alle intese precedentemente intercorrenti, seppure parzialmente attualizzato nei contenuti rispetto alle stesse, nell'ottica di consentirne una più agile gestione in sede di esecuzione;
- l'accordo-quadro di cui è prevista la stipula demanda ad appositi atti esecutivi la definizione di ogni singola attività da condursi nell'ambito dello stesso;

richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

- di dare corso agli accordi in questione, previa approvazione della stipula sulla base dell'allegato schema condiviso;

ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare la stipula di nuovo accordo-quadro con l'Accademia di Belle Arti di Brera (Codice Ministeriale MISM01000P, Codice fiscale n. 80094690155, con sede legale in Via Brera 28 – 20121 Milano) con durata quinquennale dalla data di ultima sottoscrizione;
2. di provvedere a tal fine alla sottoscrizione della proposta di accordo secondo il testo condiviso fra le parti, posto in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di dare atto che l'imposta di bollo è posta in capo all'ASP Golgi-Redaelli, e che l'assolvimento della medesima in modo virtuale viene richiesto - con separato atto e sulla base della effettiva quantificazione delle pagine del contratto e del relativo importo – alla competente UOC Economico Finanziaria;
4. di dare atto che le iniziative e/o attività che intervengono in attuazione degli accordi previsti e lo svolgimento delle medesime sono di volta in volta e singolarmente approvate e regolate dalle parti con specifici atti di esecuzione;

5. di individuare quale referente aziendale per l'esecuzione dell'accordo-quadro, attese le materie regolate dallo stesso, il Responsabile della UOSD Archivio e Beni Culturali;
6. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento, ai fini del perfezionamento degli accordi di cui trattasi;
7. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla seguente struttura:
 - UOC Affari Generali e Trasparenza

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*
Dott.ssa Francesca Laura FANCELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI

ARTISTICI, DI RESTAURO DI OPERE D'ARTE, COLLABORAZIONE

SCIENTIFICA E ATTIVITÀ DIDATTICA

TRA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA, di seguito denominata per

brevità ACCADEMIA, Codice Ministeriale MISM01000P, Codice fiscale n.

80094690155, con sede legale in Via Brera 28 – 20121 Milano (MI),

rappresentata dal Prof. _____, in qualità di Direttore

E

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI-REDAELLI, di seguito

denominata AZIENDA, con sede legale in via Bartolomeo d'Alviano n. 78 -

20146 Milano (MI), Codice Fiscale 80063990156, Partita IVA 04737420150,

rappresentata dal dott. _____, in qualità di Direttore Generale e Legale

Rappresentante

(congiuntamente nel seguito le "Parti" o, singolarmente, la "Parte");

PREMESSO CHE

- l'ACCADEMIA è un'istituzione pubblica di alta cultura, sua finalità primaria

è la promozione e l'organizzazione della ricerca nel settore delle arti visive,

delle discipline dello spettacolo, della valorizzazione e della conservazione del

patrimonio artistico, della comunicazione multimediale e della formazione

attraverso le arti;

- l'ACCADEMIA, nell'esercizio della propria autonomia sancita dal DPR

132/2003, ha facoltà di promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione

("partnership") con soggetti terzi (siano essi privati o Istituzionali), attività di

comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità formative, così come nello spirito della Riforma, di cui la L. 508/99;

- l'ACCADEMIA ritiene tali attività un concreto accrescimento e potenziamento dell'offerta didattica e formativa proposta, in risposta alle attese ed ai principi propri della Riforma;

- l'AZIENDA si è costituita nell'ottobre del 2003 a seguito della fusione delle tre Istituzioni preesistenti, gestite dall'Amministrazione delle Ipab ex Eca di Milano: i Luoghi Pii Elemosinieri, l'Istituto geriatrico Redaelli con le due sedi di Milano e di Vimodrone, e l'Istituto geriatrico Golgi di Abbiategrasso, eredi di istituzioni operanti da oltre sette secoli nel territorio della Provincia di Milano nel settore dell'assistenza;

- l'AZIENDA è un ente di diritto pubblico la cui attività si svolge nell'ambito dei servizi di assistenza e cura, in particolare delle persone anziane, attraverso la gestione di diverse strutture specializzate;

- l'AZIENDA è inoltre custode di un patrimonio artistico e culturale di altissimo valore e di una storia pluricentenaria che affonda le sue radici nella beneficenza dei milanesi e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e culturale rendendolo disponibile e visibile a tutti i cittadini, anche in collaborazione con soggetti terzi (siano essi privati o istituzionali) e mediante attività di comunicazione rivolte al pubblico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo costituisce una dichiarazione d'intenti e un accordo quadro avente per oggetto la realizzazione di progetti artistici, di restauro di opere d'arte, collaborazione scientifica e attività didattiche (di seguito solo ATTIVITÀ), da realizzarsi in collaborazione tra l'ACCADEMIA e l'AZIENDA.

2. Al fine di avvalersi delle attività di cui al presente articolo, l'Azienda richiederà il servizio all'ACCADEMIA mediante l'invio di apposita richiesta di prestazione, indicando il proprio Referente responsabile. A seguito di riscontro positivo, e di accettazione da parte dell'Azienda di eventuale preventivo, le Parti, per ciascuna richiesta, sottoscriveranno uno specifico Atto esecutivo - secondo lo schema allegato al presente Accordo Quadro – nel quale saranno disciplinati e dettagliati gli aspetti relativi al rapporto di collaborazione riguardanti in particolare: l'oggetto della prestazione, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, la eventuale documentazione necessaria e la data di consegna di quanto richiesto, oltre alla suddivisione delle rispettive spese e alle relative modalità di pagamento se a titolo oneroso.

3. Le ATTIVITÀ potranno riguardare:

- produzione di opere d'arte;
- restauri di opere d'arte appartenenti all'Azienda;
- realizzazione di manifestazioni artistiche;
- organizzazione di attività culturali rivolte al pubblico;
- organizzazione di seminari, convegni e workshop;
- ricerca e produzione scientifica, pubblicazioni, consulenza e/o formazione commissionate;
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

Art. 3 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata di 5 anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.

2. È espressamente escluso il tacito rinnovo. Pertanto, alla conclusione del presente Accordo, il proseguimento e/o il rinnovo degli accordi tra le parti è demandato ad ulteriore atto scritto.

3. Viene fatto salvo il completamento delle attività già oggetto di atti esecutivi sottoscritti durante il periodo di vigenza del presente Accordo quadro.

Art. 4 Recesso e risoluzione consensuale

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

Art. 5 Assicurazioni

1. L'ACCADEMIA garantisce, fin dalla sottoscrizione del presente Accordo, che gli studenti interessati dalle ATTIVITÀ beneficeranno di idonea copertura assicurativa per quanto concerne sia gli infortuni, sia la responsabilità civile.

2. L'AZIENDA garantisce, fin dalla sottoscrizione del presente Accordo, che il proprio personale coinvolto nelle ATTIVITÀ beneficerà di idonea copertura assicurativa per quanto concerne sia gli infortuni, sia la responsabilità civile.

Art. 6 Costi del presente Accordo

1. Il presente Accordo non comporta costi. La suddivisione degli eventuali costi relativi alle ATTIVITÀ è demandata ai singoli successivi atti esecutivi, in assenza dei quali non sussiste alcun obbligo tra le Parti.

Art. 7 Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione del presente Accordo.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in via "bonaria", le Parti concordano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 8 Privacy e riservatezza

Le Parti, Titolari autonomi del Trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti per le finalità del presente Accordo, vengono raccolti e trattati - ai sensi della vigente normativa in materia - come recepita nei propri atti e regolamenti aziendali.

Le Parti e i soggetti dei quali queste si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, oltre che in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice -, anche della normativa in materia di diritto d'autore, marchi, copyright e brevetti per invenzioni industriali.

Art. 9 Sicurezza sul lavoro

Le parti si impegnano, per quanto e negli ambiti di rispettiva competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 10 Responsabilità per danni

Ognuna delle parti esonera espressamente l'altra per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, del presente Accordo e degli Atti esecutivi dallo stesso discendenti nell'ambito delle rispettive obbligazioni.

Art. 11 Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001

Le parti prendono atto di essere tenuti al rispetto dei principi e delle previsioni del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e del connesso Codice Etico, ove adottati e resi conoscibili, in ottemperanza al D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, che dichiarano di conoscere e di accettare. Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino al completamento del rapporto.

Art. 12 Norme finali

1. In caso di necessità, per quanto non espressamente previsto del presente Accordo, si applicheranno le normative vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'ACCADEMIA, e allo Statuto e Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'AZIENDA.

2. In nessun caso e per nessun fine potrà essere utilizzato il nome e/o il simbolo dell'ACCADEMIA e dell'AZIENDA senza preventiva autorizzazione scritta.

3. Ogni disposizione o attuazione contraria di uno o più articoli del presente Accordo, verrà considerata quale grave violazione degli accordi, con i connessi riflessi di natura legale.

Art. 13 Imposta di bollo e registrazione

1. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo, con oneri a carico dell'Azienda, fatte salve eventuali esenzioni ai sensi della normativa vigente.

L'imposta può essere assolta in modo virtuale, secondo legislazione in materia.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Gli eventuali oneri di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO digitalmente ai sensi della normativa vigente

Milano,

Per l'Accademia di Belle Arti di Brera

Il Direttore

Prof.

Per l'Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli

Il Direttore Generale/Legale Rappresentante

Dott.

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti specificamente approvano i patti di cui agli artt. 4, 7 e 10.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.

Milano, il

Per l'Accademia di Belle Arti di Brera

Il Direttore

Prof.

Per l'Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli

Il Direttore Generale/Legale Rappresentante

Dott.

All. 1 ATTO ESECUTIVO DELL'ACCORDO QUADRO FRA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA E AZIENDA DI SERVIZI
ALLA PERSONA GOLGI-REDAELLI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI ARTISTICI, DI RESTAURO DI OPERE D'ARTE,
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E ATTIVITÀ DIDATTICA

OGGETTO: ACCORDO PER

.....

PREMESSO

che con accordo quadro del i Rappresentanti di

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA

E

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI-REDAELLI

congiuntamente nel seguito le "Parti" o, singolarmente, la "Parte", hanno
definito un Accordo quadro di durata quinquennale per la realizzazione di
progetti artistici, di restauro di opere d'arte, collaborazione scientifica e attività
didattica, e che detto Accordo demanda ad appositi atti esecutivi la definizione
di ogni singola attività da condursi nell'ambito dello stesso;

DATO ATTO che

- con nota del....., ai sensi delle corrispondenti previsioni
dell'Accordo quadro richiamato, l'Azienda ha richiesto l'esecuzione della
prestazione in oggetto, cui l'ACCADEMIA ha dato riscontro favorevole,

- con Determinazione del Direttore Generale n. del.....
l'Azienda ha autorizzato l'iniziativa in questione, prevedendo i relativi
appostamenti di spesa – quando a titolo oneroso - e demandando la

sottoscrizione del presente atto a, in qualità di rappresentante
aziendale

CON IL PRESENTE ATTO ESECUTIVO SONO DISCIPLINATE LE
MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE AL RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

Art. Descrizione dell'attività/oggetto della prestazione.....

Art. Modalità e termini di esecuzione dell'attività.....

Art. Impegni in capo all'Azienda ai fini dell'esecuzione dell'attività.....

Art. Impegni in capo all'Accademia ai fini dell'esecuzione dell'attività.....

Art. Ritardi nell'esecuzione.....

Art. Riserve

L'AZIENDA si riserva l'accettazione o meno della prestazione qualora dovesse
giudicare il risultato insoddisfacente, con contestuale riserva di corrispondere
o meno eventuali importi pattuiti.

Art. Costi e pagamenti.....

Art. Utilizzo/disponibilità/diritti connessi all'attività ed ai prodotti della stessa
.....

Art. Divulgazione e promozione

Le Parti – nella persona dei firmatari del presente atto - potranno accordarsi, di
volta in volta, per le più opportune azioni di divulgazione e promozione
dell'attività e dei prodotti della stessa. Gli accordi potranno intervenire con
scambio di missive.

Art. Responsabili della collaborazione

L'ACCADEMIA indica quale proprio responsabile della collaborazione
.....

L'AZIENDA indica quale proprio responsabile della collaborazione

.....

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti dovrà essere comunicata all'altra Parte in forma scritta.

Art. Variazioni

Qualora si verifichi la necessità di variazioni rispetto a quanto stabilito nel presente atto, le Parti – nella persona dei firmatari del presente atto - potranno concordare le decisioni opportune, di cui verrà redatta nota formale sottoscritta da entrambe e che terrà luogo di appendice al presente atto.

Art. Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente convenuto nel presente Atto esecutivo si fa esplicito rimando al sopraccitato Accordo quadro, nel suo complesso e con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 12 c.2.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Milano,

Per l'Accademia di Belle Arti di Brera

.....

Per l'Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli

.....